

ALLEGATO D)

INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO PRIVATO

ABACO DELLE ESSENZE AUTOCTONE

ABACO DELLE ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE AUTOCTONE SPECIE ARBOREE

NOME BOTANICO	NOME COMUNE	DI PREGIO
Acer Campestre	Acero campestre	
Alnus glutinosa	Ontano nero	x
Carpinus betulus	Carpino bianco	
Ostrya carpinifolia	Carpino nero	
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore	x
Fraxinus oxycarpa	Frassino minore	
Populus alba	Pioppo bianco	
Populus nigra	Pioppo nero	
Populus canescens	Pioppo grigio	
Populus canadensis	Pioppo ibrido	
Prunus padanus (Padus)	Pado	
Prunus avium	Ciliegio selvatico	
Pyrus pyraeaster	Perastro	
Quercus robur	Farnia	x
Quercus cerris	Cerro	x
Salix fragilis	Salice fragile	
Salix alba	Salice alba	
Tilia platyphyllos	Tiglio	
Tilia cordata	Tiglio selvatico	
Ulmus bevis	Olmo	x
Ulmus minor	Olmo campestre	x
Morus alba	Gelso bianco	x
Morus nigra	Gelso nero	x
Prunus cerasifera	Mirabolo	
Juglans regia	Noce	
Juglans nigra	Noce nero	
* Platanus hybrida	Platano	x
* Celtis australis	Bagolaro	x
* Liquidambar styraciflua	Liquidambar	x
* Liriodendron tulipifera	Tulipifero o albero dei tulipani	x
* Aesculus hippocastanum	Ippocastano	x

note:

tutte le essenze con circonferenza al di sopra dei **50 cm** sono da considerarsi "esemplari" e quindi di pregio.

* queste essenze, pur non essendo specie precisamente autoctone, appartengono (da secoli) ormai al paesaggio vegetale della pianura padana. Se ne (è tenuto) tiene conto perché, talora, possono entrare a far parte di particolari opere di rinaturazione e sono comunque presenti in maniera diffusa nelle alberature del verde pubblico ed in quello privato.

SPECIE ARBUSTIVE E PICCOLI ALBERI

NOME BOTANICO	NOME COMUNE	DI PREGIO
Acer campestre	Acerò campestre	
Alnus glutinosa	Ontano nero	
Amelanchier ovalis	Pero corvino	
Berberis vulgaris	Crespino	
Carpinus betulus	Carpino bianco	
Colutea arborescens	Vescicaria	
Cornus mas	Corniolo	
Cornus sanguinea	Sanguinella	
Coryllus avellana (Corylus)	Nocciolo	
Cotoneaster tomentosa	Cotognastro tomentoso	
Crataegus monogyna	Biancospino	
Euonymus europaeus	Fusaria	
Euonymus latifolia	Fusaria maggiore	
Ficus carica	Fico	
Frangula alnus	Frangola	
Hippophae rhamnoides	Olivello spinoso	
Ligustrum vulgaris	Ligustro	
Lonicera xylosteum	Caprifoglio	
Malus sylvestris	Melo selvatico	
Mespilus germanica	Nespolo	
Morus alba	Gelso bianco	
Morus nigra	Gelso nero	
Ostrya carpinifolia	Carpino nero	
Prunus mahaleb	Ciliegio canino	
Prunus padus	Pado	
Prunus spinosa	Prugnolo	
Pyrus pyraeaster	Perastro	
Rhamnus catartica	Spincervino	
Ribes uva – crista	Uva spina	
Rosa arvensis	Rosa selvatica	
Rubus caesius	Rovo	
Rubus ulmifolius	Rovo da more	
Salix Salice (specie plurime)		
Sambucus nigra	Sambuco nero	
Senista tinctoria (Genista)	Ginestrella	
Spartium scoparium	Ginestra dei carbonai	
Spartium junceum	Ginestra di Spagna	
Viburnum lantana	Lantana	
Viburnum opulus	Viburno – palla di maggio	

TITOLO VII - INTERVENTI PATRIMONIO ARBOREO PRIVATO

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ART. 097 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo si applica al patrimonio arboreo privato ed integra quanto stabilito dalla vigente normativa statale e regionale.

I privati cittadini, proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo (persone fisiche o giuridiche) di terreni su cui vegetano le essenze arboree o sui quali deve effettuarsi la piantumazione o altri interventi, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente Titolo.

Sono considerate "**piante tutelate**", e pertanto oggetto del presente Regolamento, tutte le piante con una circonferenza del tronco di almeno cm. 80, misurata a m. 1,30 di altezza dal suolo, oppure gli alberi con altezza eguale o superiore a m. 10,00.

Nel caso di piante con più tronchi, la tutela si estende a tutte quelle che possiedono almeno un fusto con circonferenza o altezza pari o superiore alle misure sopra citate.

E' fatto divieto a chiunque abbattere, distruggere, danneggiare, rimuovere, trapiantare, modificare con potature che non siano condotte secondo le modalità di cui al presente Titolo e comunque operare sulle essenze arboree presenti senza le prescritte autorizzazioni.

Si intende danneggiamento ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi anomalie fisiologiche e/o alterazioni morfologiche tali da predisporre la pianta alla colonizzazione di patogeni o parassiti, come ad esempio il riporto di terra sulle radici, le lesioni alle radici, le scortecciature, le potature non eseguite a regola d'arte, l'impiego di fitofarmaci in maniera non corretta.

Le prescrizioni del presente regolamento valgono anche per alberi da conservare, in relazione alla loro ubicazione, specie o importanza storica anche se i presupposti di cui ai punti precedenti del presente articolo non sono verificati.

Esulano dal presente regolamento:

- a. **le piante da frutto poste in orti o in aree di pertinenza di edifici agricoli, nonché le piante facenti parte di piantagioni di arboricoltura da legno o da frutto;**
- b. **le superfici a bosco, così come definite dall'art. 3 della L.R. n. 80 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni, dove si applica la relativa Legislazione vigente;**
- c. **gli interventi di disboscamento, di sradicamento di alberi, di cambio di destinazione d'uso e di movimenti di terra di cui alla L. 3267/1923 e s.m.i.;**
- d. **Le piante con dimensioni inferiori a quelle definite come "tutelate";**

Sono fatte salve le superiori limitazioni, di cui alla vigente normativa riguardante i boschi e aree sottoposte a vincoli idrogeologici e/o storici e/o paesaggistico - ambientali (vincoli specifici e/o automatici).

I relativi nulla osta e autorizzazioni dovranno essere acquisiti preliminarmente all'attivazione delle relative procedure.

ART. 098 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli interventi normati dal presente Titolo sono, di regola, attuati mediante l'attivazione delle procedure specifiche di segnalazione o richiesta di autorizzazione da parte degli interessati al competente servizio comunale.

Fanno eccezione tutti gli interventi periodici di tipo manutentivo, tutti gli interventi di coltura agricola e

quelli da effettuarsi sulle aree ortive ed in quelle interessate da coltivazione compresi gli abbattimenti (pioppeti, anche in filare, frutteti, vivai e coltivazioni arboree intensive in genere, coltivazioni arboree da legno con specie arboree pregiate).

ART. 099 - SEGNALAZIONE PREVENTIVA DI ABBATTIMENTO / MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESSENZE ARBOREE

I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori del fondo su cui vegetano le specie da abbattere, devono rispettare le prescrizioni del Parco del Ticino e presentare al Comune di Besnate preventiva segnalazione in carta libera corredata da una relazione tecnica contenente:

- e. indicazione delle essenze da abbattere/mantenere;**
- f. documentazione fotografica del contesto e delle specie da abbattere/mantenere;**
- g. documentazione planimetrica per l'individuazione del sito (planimetria catastale);**
- h. motivazioni che giustifichino l'abbattimento.**

Entro 30 giorni dall'inoltro della segnalazione il competente Ufficio dovrà verificare il rispetto delle condizioni e delle modalità previste dal presente Titolo, notificando, in caso di inosservanza, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Trascorso tale termine il richiedente potrà procedere in base a silenzio-assenso. La segnalazione è sottoposta al termine massimo di validità fissato in 18 mesi dall'inoltro.

Le potature di 'piante tutelate' con circonferenza da cm. 80 a cm. 120 possono essere eseguite, nel periodo dal 1 novembre al 15 marzo, presentando, prima dell'esecuzione dell'intervento, comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, salvo le limitazioni di cui ai successivi commi e le eventuali altre norme statali e regionali vigenti.

Per le potature di 'piante tutelate' con circonferenza maggiore di cm. 120 deve essere richiesta specifica autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale. Tale richiesta dovrà essere comunicata con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data di esecuzione dell'intervento.

Sono vietate le potature delle 'piante tutelate' effettuate mediante:

- a. capitozzatura (cioè il taglio di rami o tronchi senza rilascio di altri rami in corrispondenza del taglio stesso) di rami in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i cm. 10: in questi casi tutti i tagli devono pertanto essere obbligatoriamente eseguiti mediante "taglio di ritorno", ovvero recidendo il ramo (con strumenti affilati e puliti) in corrispondenza di un altro ramo di pari o maggiori dimensioni da rilasciare e rispettando il "colletto" (ingrossamento alla base di un ramo che favorisce la cicatrizzazione della ferita prodotta dal taglio) di quello da asportare.**
- b. taglio di rami, anche mediante la tecnica del "taglio di ritorno", in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i cm. 20 salvo nei seguenti casi:**
 - potatura di rami completamente o in gran parte secchi;
 - potatura di rami con patologie o parassiti;
 - potatura di monconi e di rami già spezzati.

La spalcatura (cioè il taglio dei rami inferiori della chioma) delle Gimnosperme (tassi e simili, ginkgo, conifere quali pini, abeti, cedri, duglasie, larici, araucarie, cipressi, tuje, etc.) viene eseguita preferibilmente durante il riposo vegetativo o in estate al termine della crescita dei germogli. E' vietato asportare, in ogni intervento, più di cinque cerchie di rami vivi. E' inoltre vietato liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell'albero, salvo che in *Pinus sylvestris*.

E' sconsigliabile il taglio della freccia apicale (cioè il ramo apicale che permette la crescita dell'albero verso l'alto) delle Gimnosperme, anche se con diametro inferiore a cm. 10, salvo nel caso di tassi, tuje, cipressi e simili usati per "ars topiaria" o siepi.

Le potature di rami verdi di piante tutelate sono vietate durante il periodo di schiusa delle gemme, della fioritura e della crescita dei germogli, tranne nei seguenti casi:

- a. potature di formazione (cioè quelle che permettono di far crescere la pianta nella forma desiderata) con asportazione di piccoli rami di diametro massimo di cm. 3-4 mediante taglio di ritorno;**
- b. potatura di piccoli rami in quantità limitata;**

- c. potatura di rami spezzati o realmente pericolosi;
- d. potatura di piante usate per “ars topiaria” o siepi.

CAPO II TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

ART. 100 – SCAVI IN PROSSIMITA' DI ALBERI E ARBUSTI IN AREE PRIVATE

Gli scavi da effettuarsi in aree private in prossimità di alberi e di arbusti da conservare dovranno essere eseguiti osservando una distanza congrua con lo sviluppo della pianta, tale da non comprometterne l'impianto radicale e dovrà essere predisposta un'adeguata protezione del tronco al fine di evitare scortecciamenti.

Nel caso in cui lo scavo avvenga in prossimità dell'apparato radicale, dovrà essere osservata particolare attenzione e cautela metodologica nell'esecuzione dei lavori come, ad esempio, lo scavo eseguito a mano con tempestiva disinfezione delle superfici e delle radici recise.

Sono fatte salve le ulteriori limitazioni vigenti poste da Organi e Autorità competenti per la salvaguardia e tutela di esemplari arborei e arbustivi di pregio paesaggistico e/o storico.

ART. 101 – PAVIMENTAZIONE ATTORNO ALLE ALBERATURE IN AREE PRIVATE

In occasione di nuovi impianti è consigliabile destinare ad ogni singola pianta (anche se non corrispondente alla definizione di 'pianta tutelata' al momento della messa a dimora) un'area permeabile e drenante attorno al tronco di superficie minima come da prospetto seguente:

Tipo di pianta	Altezza raggiungibile a maturità	Superficie minima permeabile
Albero o arbusto di 4ª grandezza	2,5 – 8 m	2 m ²
Albero di 3ª grandezza	8 – 15 m	4 m ²
Albero di 2ª grandezza	15 – 25 m	8 m ²
Albero di 1ª grandezza	oltre 25 m	16 m ²

Si precisa che le superfici drenanti a parcheggio (prato armato in cemento o materiale plastico) rientrano nel calcolo delle superfici minime permeabili secondo i parametri e nelle percentuali riportati nel PGT

Si consiglia di effettuare la piantumazione mantenendo le seguenti aree di rispetto:

Circonferenza del fusto misurata a petto d'uomo	Raggio minimo dell'area di rispetto
< 95 cm	2,0 m
96 – 150 cm	3,0 m
151 – 250 cm	4,0 m
251 – 440 cm	5,0 m
> 440 cm	7,0 m

Qualora impossibilitati nel garantire tali zone di rispetto, da documentare adeguatamente, dovranno, comunque, essere garantite adeguate distanze utili e necessarie per la penetrazione dell'acqua meteorica, degli scambi gassosi e per le operazioni manutentive e conservative.

ART. 102 – SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ABBATTIMENTO IN AREE PRIVATE

Salvo quanto stabilito dal precedente art. 98, nonché dal successivo art. 105, gli abbattimenti di esemplari arborei sono consentiti, di norma, per comprovate ragioni di sicurezza, di incolumità, di riqualificazione ambientale necessaria a causa di alberi ammalati e compromessi, per osservanza a normativa di carattere privatistico, a condizione che sia assicurata, ove possibile, la piantumazione, nel

medesimo luogo o in prossimità di esso, di essenza autoctona compatibile con il luogo secondo l'elenco di cui all'Allegato D) del presente Regolamento. Tali essenze dovranno essere dotate di un apparato radicale ben conformato e sviluppato, una parte aerea ben strutturata, non devono presentare malattie, ferite ed attacchi parassitari.

Inoltre, all'interno del centro edificato, le essenze dovranno avere una circonferenza minima del tronco pari a 25,00 - 30,00 cm se di pregio ambientale, 10,00 - 15,00 cm per sostituzione di essenze di normale valenza, misurata ad un'altezza di 1,00 m dal piano campagna. Nelle aree agricole le essenze dovranno avere un'età compresa tra uno e tre anni ed un'altezza compresa tra 0,40 m e 1,20 m.

In generale tutto il materiale vegetale, arbustivo ed arboreo, dovrà essere corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria ai sensi di legge.

Nelle zone agricole sono ammessi diradamenti, senza piantumazione sostitutiva, relativamente a specie non autoctone invadenti e/o infestanti (quali ad esempio "robinia" e "ailanthus").

Gli abbattimenti e le ripiantumazioni delle essenze arboree dovranno essere eseguite ad esclusiva cura e spesa del proprietario o possessore, detentore, conduttore del fondo su cui insistono. Le ripiantumazioni, inoltre, dovranno essere eseguite nell'ambito dell'idonea stagione (da ottobre a marzo) e contestuale o assai prossima alla data di segnalazione dell'abbattimento. Una volta eseguita la ripiantumazione dovrà essere data comunicazione scritta ai competenti uffici allegando la documentazione fotografica relativa alla nuova essenza.

ART. 103 – INTERVENTI MANUTENTIVI SU AREE PRIVATE NON AD USO AGRICOLO

Gli interventi di manutenzione **ordinaria** del patrimonio arboreo esistente su aree private non agricole consistenti nella semplice potatura stagionale, non sono soggetti ad alcuna incombenza amministrativa. Sono esonerati da comunicazioni preventive gli interventi realizzati da e per conto dell'Amministrazione Comunale.

ART. 104 – INTERVENTI MANUTENTIVI SU AREE PRIVATE AD USO AGRICOLO EFFETTUATI DA AZIENDE E IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Gli interventi di manutenzione periodica del patrimonio arboreo esistente su aree private ad uso agricolo consistenti in ceduazione di ceppaie, scalvatura, sfoltimento di polloni, potature ecc., non sono soggetti a comunicazione. Gli stessi interventi interessanti esemplari di pregio (vedasi Allegato D), sono soggetti a semplice comunicazione in carta libera da inoltrarsi, almeno 15 giorni prima dell'intervento, al Comune di Besnate allegando:

- a. **documentazione planimetrica (planimetria catastale);**
- b. **documentazione fotografica;**

al fine di consentire ai competenti Uffici comunali la tacita presa d'atto nei casi in cui l'intervento risulti appropriato; in caso contrario verranno indicati interventi alternativi ritenuti più idonei. Trascorso tale termine il richiedente potrà procedere in base al silenzio assenso.

Fa eccezione la manutenzione ricorrente delle sponde riparali (rogge, coli secondari e privati, strade interpoderali, ecc.), che non è soggetta ad alcuna comunicazione; deve essere, comunque, realizzata nel pieno rispetto dei soggetti di pregio indicati nell'Allegato D).

Gli interventi manutentivi, oltre che al presente Titolo, dovranno risultare conformi alla vigente normativa regionale in materia ed alle Norme del Parco del Ticino.

ART. 105 – INTERVENTI EDILIZI E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA SU AREE ALBERATE NON IN ZONA AGRICOLA

I privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, possessori di aree private con alberature, oggetto di titoli abilitativi a carattere edilizio, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

1. in sede di presentazione dei progetti per l'ottenimento di un titolo abilitativo a carattere edilizio, tutte le alberature esistenti sull'area oggetto di intervento devono essere rigorosamente rilevate, censite ed indicate su planimetria dedicata con allegata documentazione fotografica;